

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2000 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 37 e 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possano beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati. Occorre completare quest'articolo per tenere conto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) In particolare, occorre garantire un controllo delle spese in base agli impegni mediante l'emissione di certificati. Tuttavia, per quanto riguarda le spese che non sono coperte dall'ottenimento di uno o più certificati, la contabilità si effettua sempre sulla base dei pagamenti di restituzione, se necessario sotto forma di anticipi.
- (3) La Commissione prende in considerazione l'insieme delle imprese trasformatrici di prodotti agricoli ed in particolare la situazione delle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'impatto delle misure mirate aventi ad oggetto le economie relative alle restituzioni alle importazioni.
- (4) In Europa 2,5 milioni di posti di lavoro dipendono dal settore in questione, che costituisce pertanto un importante fattore di stabilità sociale e di assetto territoriale. I piccoli esportatori, tenuto conto dei loro interessi specifici, dovrebbero beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati nell'ambito del regime di concessione delle retribuzioni all'esportazione.
- (5) Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddi-

sfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁶⁾. In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche siano considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di certi prodotti agricoli al regime del perfezionamento.

- (6) Per tutelare gli interessi dei produttori delle materie prime agricole occorre prevedere, nei successivi esercizi finanziari, gli stanziamenti destinati a far sì che le merci non comprese nell'allegato I del trattato possano beneficiare pienamente dell'intero utilizzo del massimale OMC in vigore. Occorre altresì garantire un controllo globale, elaborando nel contempo una procedura elastica, in base ad un bilancio previsionale riesaminato regolarmente, che riguarda le quantità che beneficiano del regime del perfezionamento attivo non soggette ad un controllo individuale preliminare delle condizioni economiche (all'infuori di quelle utilizzate nel quadro del lavoro su contratto d'opera, delle manipolazioni usuali o per la fabbricazione di merci che non beneficino di restituzioni) e nel rispetto delle condizioni generali relative al regime di perfezionamento attivo. Occorre infine tener conto della situazione del mercato comunitario dei prodotti di base in questione e garantire quindi una gestione prudente di tali quantitativi.
- (7) Occorre altresì aggiornare alcuni riferimenti in seguito alla codifica del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alcune definizioni.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità dell'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 81.⁽²⁾ Parere espresso il 24 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 117 del 26.4.2000, pag. 51.⁽⁴⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.